



PROTEZIONE CIVILE NERVIANO

SEZ. UNITA' CINOFILA

CENTRO ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILA DA SOCCORSO

ORG. "SOCCORRITORI CINOFILI VOLONTARI"

Approvazione Nuovo Statuto Riforma 3° Settore

Il giorno 11/05/ 2019 alle ore 14.30, presso la sede dell'Org. di Prot. Civile "Soccorritori Cinofili Volontari", via Papa Giovanni XXIII n.23 in Nerviano, si è riunita l'Assemblea dei Soci iscritti, per l'approvazione dello Statuto con le regole della Riforma del 3° Settore.

Soci :

BANFI ANDREA	BNFNDR83A19D198J
BARTOLOTTA LAURA ARIELA	BRTLRL89M42E514N
BASTA GIOVANNI	BSTGNN59P02E986T
CITTI MOIRA	CTTMRO77D58B300G
CONFESSORE FABIO	CNFFBA80L24F205P
CORNO DAVIDE	CRNDVD85P08E514B
FEDERICI ROBERTO	FDRRRT73H07C933Z
GIAMBRA FRANCESCA	GMBFNC96C66F205A
LAMPUGNANI OSCAR	LMPSRC55S23E514J
MELZANI DANIEL	MLZDNL79MI6D940T
MESSINA NICOLA	MSSNCL81T27H269N
OGGIONI DANIELA DINA	GGNDLD56E46H264V
PIANURA ALICE	PNRLGD89A59D912I
RAGUSO FRANCESCO	RGSFNC53H02E986J
SOMMA ADRIANO	SMMDRN83L02C129S
SOZZI NADIA	SZZNDA63D54E415Q
SPAGHETTI SILVIA	SPGSLV85E63F205Y
TROMBINI DANIELE	TRMDNL79L02F205L
VERDE FLAVIO	VRDFLV57C12F205O

Presenti n° 15

Assenti n° 4

Nerviano, li 11 MAGGIO 2019

Legale Rappresentante

Oggioni Daniela Dina
[Signature]

STATUTO

Art 1- DENOMINAZIONE E SCOPI

1.1 E' costituita un' organizzazione di volontariato di protezione civile con sede in Nerviano (MI) denominata: "SOCCORRITORI CINOFILI VOLONTARI O.D.V." (D.Lgs.117/2018).

1.2 L' Organizzazione è apolitica e non ha fini di lucro.

1.3 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare prestando gratuitamente soccorso alle persone disperse o colpite da calamità naturali e non, senza distinzioni di fede religiosa o politica, sesso, o nazionalità, con l' impiego di unità cinofile da soccorso, regolarmente qualificate dai competenti organi nazionali. Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

1.4 L' Organizzazione si propone di promuovere, anche in collaborazione con altri Enti Privati o Pubblici operanti con finalità complementari, la formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell' Organizzazione.

1.5 L'Organizzazione svolge la sua attività sul territorio lombardo e nazionale e può partecipare ad operazioni di soccorso a livello internazionale.

1.6 Per il raggiungimento dell' oggetto l' Organizzazione si avvale in modo determinato e prevalente delle prestazioni, volontarie e gratuite svolte senza fini di lucro anche indiretto, dai propri aderenti esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall' Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l' attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio e dalle norme in materia vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale con l' Organizzazione

1.7 I membri dell' Organizzazione sono tenuti a rispettare gli interessi e le leggi sulla protezione animale, nella cura e nella tenuta dei cani.

Art. 2 DURATA

L' Organizzazione è illimitata nel tempo; può essere sciolta per delibera dell' Assemblea Generale, espressamente convocata. Lo scioglimento può essere deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri regolarmente iscritti da almeno quattro mesi. La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 3 STEMMA

Lo stemma dell' Organizzazione è formato da un triangolo equilatero in campo bianco, recante la scritta:

"SOCCORRITORI CINOFILI VOLONTARI", all' interno del quale è iscritto un triangolo in campo giallo. Nel secondo triangolo è contenuto un terzo triangolo equilatero di colore blu, al centro del quale si trova un profilo di testa di cane.

Art. 4 SOCI

4.1 L' Organizzazione è costituita dai Soci. Possono fare parte dell' Organizzazione persone maggiorenni di ambo i sessi di provata buona condotta morale e civile. E' possibile associare altri enti del terzo settore o associazioni senza scopo di lucro (D.Lgs. 117/2018).

4.2 La domanda deve essere inviata al Consiglio dell' Organizzazione con la firma di presentazione di due Soci.

Dopo che all' Albo dell' Organizzazione sarà stata affissa per almeno otto giorni la richiesta di ammissione del Socio, la domanda dovrà essere esaminata dal Consiglio dell' Organizzazione che prenderà la decisione definitiva.

4.4 La domanda di iscrizione comporta l' accettazione dello Statuto e impegna il Socio a tutti gli effetti statutari e alla disciplina dell' Organizzazione. Il Socio gode dell' elettorato attivo e passivo.

4.3 I soci si distinguono in:

• **ONORARI** : sono nominati dal Consiglio dell' Organizzazione in base a particolari meriti nel campo del P. C. o verso l' Organizzazione. Non sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione. Non possono partecipare alle attività operative dell' Organizzazione, ma è ammessa la loro presenza in qualità di osservatori.

• **SOSTENITORI**: sono coloro che hanno eseguito un' oblazione a favore dell' organizzazione sia in denaro sia in servizio. Sono nominati dal Consiglio. La loro iscrizione è limitata ad un anno sociale. Non possono partecipare alle attività operative dell' Organizzazione ma è ammessa la loro presenza in qualità di osservatori.

• **ORDINARI** : sono tutti coloro che versano le quote associative e che svolgono attività operative, essendo in possesso degli idonei requisiti psicofisici secondo le norme operative dettate dal Regolamento dell' Organizzazione.

4.5 La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni (in seguito a lettera di dimissioni al Consiglio);
- b) per espulsione dovuta a gravi motivi morali o disciplinari, deliberata dal Consiglio e, in casi di appello, dall'Assemblea per condotta incompatibile con lo spirito dell' Associazione;
- c) per morosità (a distanza di due mesi dall' ultimo invito ad effettuare il pagamento della quota sociale scaduta)

4.6 I Soci sono tenuti a provvedere a proprie spese e cure, all' attrezzatura prescritta dall' Organizzazione.

4.7 I Soci prestano la loro opera nelle attività dell' Organizzazione a titolo gratuito e nulla può essere richiesto per compenso all' Organizzazione.

4.8 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

ART. 5- QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento entro il 1 Marzo di ciascun anno della quota sociale, nell'entità stabilita dal consiglio. I nuovi Soci sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale indipendentemente dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio.

ART. 6- ORGANI DELL' ORGANIZZAZIONE

6.1 Sono organi dell' Organizzazione:

- l' Assemblea Generale
- il Consiglio
- il Presidente dell' Organizzazione
- il Collegio dei Sindaci

6.2 In caso di stato di calamità, ovvero di allarme dell' Organizzazione da parte delle Autorità preposte, il Consiglio e tutte le cariche elettive rimangono in carica fino alla cessata allarme, indipendentemente dalla scadenza naturale e verranno in seguito immediatamente rinnovate.

ART. 7- ASSEMBLEA GENERALE-

7.1 L' Assemblea Generale dei Soci è l' organo collegiale dell' Organizzazione. Essa è costituita da tutti i Soci iscritti e a carico dei quali non siano in corso provvedimenti di cui all' art. 4.5

7.2 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono convocate dal Presidente con lettera ai Soci o con avviso esposto nell' Albo. Ogni Assemblea deve essere convocata almeno trenta giorni prima della data di effettuazione.

Copia della convocazione sarà allegata al Verbale di Assemblea.

7.3 L' Assemblea Ordinaria deve tenersi entro il 31 Marzo di ogni anno per l' approvazione del bilancio morale e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, consuntivo e preventivo e per eventuali mozioni "all' Ordine del giorno".

7.4 L' Assemblea Straordinaria deve essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità (art. 20 c.c.)

7.5 La convocazione deve contenere l' ordine del giorno, l'indirizzo della sede, la data e l' ora di prima e seconda convocazione. Per ogni assemblea ci saranno due convocazioni: la prima sarà valida con la presenza di almeno la metà degli associati (art. 21 c.c.). la seconda valida in ogni caso. Le delibere, sono assunte a maggioranza semplice.

7.6 Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio in Assemblea, approvando ogni decisione presa in sua vece. Ciascun Socio non può portare più di una delega.

7.7 L' Assemblea è presieduta dal presidente in carica o in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza del Presidente e del Vicepresidente, presiederà l' Assemblea il Consigliere più anziano. Spetta al Presidente dell' Assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni. L'assemblea nominerà un segretario tra i presenti il quale provvederà a redigere il verbale dell' Assemblea

7.8 Tanto in prima che in seconda convocazione l' Assemblea delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la proposta si dà per respinta. Sulle modifiche allo Statuto l' Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti.

7.9 l' Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, se necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, in caso di appello ;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. -8 VOTAZIONI

8.1 Ogni argomento posto "nell' ordine del giorno" ed eventuali mozioni devono essere sottoposte a votazioni

8.2 La votazione è valida per maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.

8.3 L' espressione del voto avviene per votazione palese nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e per scrutinio segreto nelle assemblee elettorali. Ogni Socio ha diritto a manifestare la propria preferenza per un numero di candidati pari ai due terzi, arrotondandoli per eccesso all' unità dei componenti degli organi da eleggere.

8.4 I Soci che intendono essere eletti possono presentare la loro candidatura presso la Sede Sociale fino ad una settimana prima della data stabilita per le elezioni per il rinnovo degli organi sociali.

Sono eleggibili tutti i Soci purché iscritti da almeno quattro mesi e a carico dei quali non siano in corso provvedimenti di cui all' art. 4.5.

8.5 Il corretto svolgimento delle elezioni è curato da due scrutatori eletti seduta stante dall' Assemblea, sotto la presidenza dello scrutatore più anziano per iscrizione all' Organizzazione. Lo spoglio delle schede viene effettuato dagli scrutatori.

8.6 I primi tre tra i candidati non eletti per la carica di Consigliere e i primi due per la carica di Sindaco, assumono la funzione di membri supplenti.

ART. 9- CONSIGLIO-

9.1 Il Consiglio è formato dai Soci liberamente eletti nel corso dell' apposita Assemblea. Il loro mandato è di due anni sociali.

9.2 Il numero dei Consiglieri va da un minimo di cinque ad un massimo di sette.

9.3 Il Consiglio eletto dovrà riunirsi entro 15 giorni dalla nomina, sotto la presidenza del primo degli eletti, e nominare al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

9.4 Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi, o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci. Di regola tra la data dell' avviso di convocazione ed il giorno della riunione devono ricorrere almeno due giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione anche telefonica.

9.5 Ogni riunione di Consiglio è valida con la presenza della maggioranza più uno dei Consiglieri.

9.6 Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, ma con potere consultivo per quanto di loro pertinenza i membri del Collegio dei Sindaci (se nominati). Della loro presenza verrà fatta menzione nel verbale della riunione.

9.7 Il Consiglio:

- delibera su tutti i provvedimenti opportuni al raggiungimento degli scopi dell' Organizzazione come da art.1;
- compila e cura l' applicazione dei Regolamenti dell' Organizzazione, che hanno efficacia dopo l' approvazione dell' Assemblea;
- approva e respinge le domande di ammissione;
- nomina i Soci ordinari e Sostenitori;
- stabilisce entro il 1° dicembre di ogni anno la quota relativa all' anno successivo;
- vaglia le norme disciplinari a carico dei Soci;
- cura e sorveglia congiuntamente al Consiglio dei Sindaci l' amministrazione del patrimonio dell' Organizzazione;
- rettifica il programma delle attività addestrative - istruttive

9.8 I componenti del Consiglio che per dimissioni o altro cessino le loro funzioni, devono essere surrogati dai membri supplenti scelti in ordine ai voti di preferenza ottenuti. I componenti del direttivo che surrogano quelli non più in carica, eserciteranno le loro funzioni soltanto per il periodo di tempo in cui rimarrà in carica il Consiglio stesso. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti nell' Assemblea dei Soci, il Consiglio si considererà per intero decaduto. In tal caso dovrà essere convocata l' Assemblea dei Soci per procedere alla nomina del nuovo consiglio.

ART. 10- CARICHE ASSOCIATIVE -

10.1 Sono cariche associative all' interno del Consiglio Direttivo:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Responsabile Tecnico Operativo (RTO)

10.2 Il Presidente è eletto nell' ambito del Consiglio.

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell' associazione.

E' garante morale dell' Organizzazione, il portavoce del Consiglio e provvede all' ordinaria gestione dell' Organizzazione. Le sue azioni sono vagliate dai Soci durante l'Assemblea. Le sue funzioni decadono temporaneamente in caso di intervento su aree operative, o in caso di allarme per calamità dichiarata dalle Autorità competenti. E' temporaneamente sostituito dal RTO, per la gestione ordinaria, in zona operativa. In caso si comprovata necessità adotta tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 Il Vicepresidente è nominato nell' ambito del Consiglio. Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua impossibilità.

10.4 Il segretario è nominato dal Consiglio e:

- cura la compilazione e la conservazione dei verbali delle riunioni di Consiglio;
- cura la compilazione dell' Albo dei Soci, distinguendoli per anno di adesione e tipo;
- cura la compilazione dei verbali di Assemblea dei Soci che a cura del Presidente sono conservati presso la sede dell' Organizzazione e sono a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta per consultazione,
- verifica il regolare svolgersi delle Assemblee;
- cura l'effettuazione di tutti gli atti amministrativi ordinari.

10.5 Il Tesoriere è l' amministratore del patrimonio dell' Organizzazione. Viene nominato dal Consiglio tra i membri eletti. Provvederà a gestire le scritture contabili dell' associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall' art.13e dall' art.87del D.Lgs.n.117/201, a redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale, vaglierà le spese, amministrerà il patrimonio dell' Organizzazione secondo criteri di oculatezza, nel rispetto delle leggi vigenti: ha diritto di veto su tutte le spese che non abbiano un' adeguata copertura finanziaria. Delle sue decisioni deve essere fatta menzione nel verbale della riunione di Consiglio.

10.6 Il Responsabile Tecnico Operativo (RTO) è eletto direttamente dall' Assemblea ed è membro del Consiglio; dura in carica fino alla scadenza del medesimo ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione.

10.6.1 L' Assemblea dei Soci elegge un Vice- RTO, che sostituisce il Responsabile Tecnico Operativo a tutti gli effetti in caso di sua impossibilità fino alla scadenza del Consiglio:

10.6.2 Il RTO;

- coordina le attività addestrative ed operative dell' Organizzazione ed assume la responsabilità in caso di operatività dichiarata dalle Autorità competenti;
- in caso di operatività svolge le funzioni del Presidente, i cui compiti sono sospesi fino alla cessazione dell' attività operativa; nell' espletamento dei suoi compiti può essere coadiuvata dal Vice - RTO;
- non può essere destituito in caso di allarme od in zona comunque operativa;
- deve rispondere delle sue azioni e di quelle del suo Vice, cessato l'allertamento e fuori dalle zone operative, al Presidente, al Consiglio e al Collegio dei Sindaci (se nominati).

ART.11 - COLLEGIO DEI SINDACI

11.1 Nel caso in cui per le condizioni previste dalla normativa vigente, si rendesse obbligatoria la nomina di un organo di controllo potrà essere nominato un collegio Sindacale composto di tre Sindaci eletti anche tra i non associati. Dureranno in carica due anni e saranno rieleggibili: Il Presidente sarà nominato dal Collegio a maggioranza.

11.2 Se ricorreranno le condizioni richieste dalla normativa, in alternativa al Revisore legale dei conti il Collegio Sindacale potrà esercitare anche la revisione legale dei conti richiesto dalla legge.

11.3 Il Collegio dei Sindaci controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'organizzazione, vigila sul rispetto delle norme statutarie da parte degli organi dell'organizzazione, può verificare in qualsiasi momento le scritture contabili e i documenti giustificativi. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno due dei sindaci effettivi.

ART. 12- SANZIONI DISCIPLINARI-

12.1 Le sanzioni disciplinari da adottarsi con motivazione scritta, espressa in termini sintetici a carico degli Associati

sono:

- l' ammonimento;
- la sospensione temporanea da ogni attività sociale con o senza la possibilità di frequentare i locali dell' Organizzazione;
- l' espulsione dall' Organizzazione.

12.2 Gli organi disciplinari dell' Organizzazione sono: il CONSIGLIO e l' ASSEMBLEA

12.3 Sono considerati dimissionari i Soci collaboratori o attivi che non hanno versato la propria quota sociale entro i termini previsti

ART. 13- PATRIMONIO-

13.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

1. dalle quote annuali dei soci;
2. dai contributi dei Soci sostenitori;
3. da oblazioni, donazioni, liberalità in genere da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche
4. dalle rendite del patrimonio;
5. dalle attrezzature di proprietà dell' Associazione;
6. dai rimborsi da convenzioni con enti pubblici o privati;
7. da proventi da attività produttive e commerciali marginali ed occasionali.

13.2 L' esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

13.3 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/201

13.4 L' amministrazione del patrimonio è demandata al Consiglio, che delega all' uopo un Tesoriere scelto nell' ambito del Consiglio stesso

13.5 Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge, il bilancio dovrà essere redatto in base alle linee guida e osservate le norme di deposito e pubblicazione previste dalla normativa vigente.

13.6 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nominerà il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 14- NORME TRANSITORI E FINALI-

14.1 Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti all' Assemblea Straordinaria dei Soci, dopo attenta valutazione delle modifiche proposte dal consiglio Direttivo.

14.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e dei principi generali dell' ordinamento giuridico italiano.





PROTEZIONE CIVILE NERVIANO
SEZ. UNITA' CINOFILA
CENTRO ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILA DA SOCCORSO

"SOCCORRITORI CINOFILI VOLONTARI"

BANFI ANDREA	BNFNDR83A19D198I
BARTOLOTTA LAURA ARIELA	BRTLRL89M42E514N
BASTA GIOVANNI	BSTGNN59P02E986T
CITTI MOIRA	CTTMRO77D58B300G
CONFESSORE FABIO	CNFFBA80L24F205P
CORNO DAVIDE	CRNDVD85P08E514B
FEDERICI ROBERTO	FDRRRT73H07C933Z
GIAMBRA FRANCESCA	GMBFNC96C66F205A
LAMPUGNANI OSCAR CARLO	LMPSRC55S23E514J
MELZANI DANIEL	MLZDNL79MI6D940T
MESSINA NICOLA	MSSNCL81T27H269N
OGGIONI DANIELA DINA	GGNDLD56E46H264V
PIANURA ALICE	PNRLGD89A59D912I
RAGUSO FRANCESCO	RGSFNC53H02E986J
SOMMA ADRIANO	SMMDRN83L02C129S
SOZZI NADIA	SZZNDA63D54E415Q
SPAGHETTI SILVIA	SPGSLV85E63F205Y
TROMBINI DANIELE	TRMDNL79L02F205L
VERDE FLAVIO	VRDFLV57C12F205O

Banfi
Bartolotta Laura Ariela
Basta Giovanni

Corno Davide

Francesco Giambra
O. C. Lampugnani
Daniel Melzani
Nicola Messina

Offerta Dan Offerta
Giocanda Ragusa
Raguso Francesco
Adriano Somma

Spaghetti Silvia
Trombini Daniele
Verde Flavio

Presenti n. 15
Assenti n. 4

registrato a RMU il 28/05/2013

N. 352 Serie 3

Intestazione € ESEME

per INVIM

Cab



Il Funzionario delegato
RUBINETTI LUCIA
SEDE LEGALE: Via Papa Giovanni XXIII, 23 NERVIANO
Sito web: www.scvneriviano.com
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile